



Tribunale Ordinario di Salerno
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A.

Avv. SANTULLI RITA
AVVOCATURA OISTRATTUALE DELLO STATO - CORSO V E 58
SALERNO
Fax:

1681

Sez/Coll 01 - Corso Garibaldi

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale 1242/2011

Giudice LAUDATI IPPOLITA

Data prossima udienza Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale SINDACATO NAZIONALE FORESTALE
Avv. UVA SAVERIO

Convenuto principale MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Avv. SANTULLI RITA

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Salerno 21/03/2011

IL CANCELLIERE

el. 532/11 AN.
P.A. 10571. 30.3.11.

Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza dell'1.3.2011;

letti gli atti difensivi;

OSSERVA

FATTO:

Con ricorso ex art.28 L.300/70, il sindacato Nazionale Forestale Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Zambrano Gerardo, ha convenuto in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Corpo Forestale dello Stato-dolendosi di un comportamento asseritamente antisindacale consistito nell'omessa osservanza degli obblighi di affissione di propri notiziari, circolari, manifesti ecc. nei locali del Comando Provinciale di Salerno e dei Comandi di Stazione della Provincia. Concludeva per la declaratoria giudiziale di antisindacalità della condotta del Ministero resistente con conseguente ordine rivolto a quest'ultimo di consentire ad esso sindacato ricorrente l'affissione di materiale contenente informazioni sindacali nelle apposite bacheche. Con vittoria di spese legali.

Radicatasi la lite, si costituiva il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali contestando la sussistenza del denunciato comportamento antisindacale ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della legge n.300/70. Con rivalsa di spese legali.

All'udienza dell'1.3.2011, cui la causa veniva fissata per la comparizione parti e per la discussione, il Giudice si riservava ogni decisione.

DIRITTO:

Il ricorso deve esser respinto per le motivazioni che seguono.

In particolare, il Sindacato ricorrente lamenta l'antisindacalità della nota n.1871 del 13.10.2010 con la quale l'Ufficio Relazioni Sindacali del Ministero convenuto, richiamando il parere reso dal Dipartimento della Funzione

Pubblica del 27.4.2009, ha inteso limitare l'esercizio del diritto di affissione alle sole sigle sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali e provinciali, in applicazione di quanto statuito dall'art.25 della legge n.300/70 che tale diritto riserva unicamente alle RSA, in assenza di diverse specifiche norme, Viceversa, il Sindacato ricorrente esclude l'applicabilità, nella specie, dello Statuto dei lavoratori, in quanto norma generale derogata da due disposizioni speciali: precisamente, l'art. 31 del DPR n.395/95 e l'art.92 della legge n.121/81. A parere del Sindacato ricorrente, le citate norme avrebbero carattere di specialità rispetto allo Statuto dei lavoratori e, quindi, troverebbero applicazione nella materia oggi sottoposta all'attenzione dell'Ufficio, a preferenza di quest'ultimo.

Le succitate norme-che prevedono entrambe il riconoscimento del diritto di usare gli appositi spazi per l'affissione "alle varie organizzazioni sindacali"-non sono purtuttavia, contrariamente a quanto ritiene il Sindacato ricorrente, utili per il riconoscimento, in favore di quest'ultimo, del diritto di affissione.

Pur appartenendo il Corpo Forestale dello Stato alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, insieme alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria, tuttavia la norma dell'art.92 della legge n.121/81 (*"Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti...in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico"*) è espressamente applicabile alla sola Polizia di Stato. Né appare applicabile la norma dell'art.31 del DPR n.395/95: la disposizione testé citata prevedeva in favore delle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di spazi per l'affissione " *...negli uffici centrali periferici della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Foresta/e dello Stato"*, ma ha cessato di trovare applicazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art.42 del d lgs. n.165/2001 il quale, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, ha statuito

che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20.5.1970 n.300. Fino a quando non vengono emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni...osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali al fine dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva...In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa, le organizzazioni sindacali...ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70.

Dalla testuale lettura della norma dell'art.42 si evince chiaramente che sono state caducate le previgenti norme in tema di esercizio dei diritti sindacali sui luoghi di lavoro, trovando applicazione nella specie unicamente lo Statuto dei lavoratori, e-fintantoché non interverranno nuove disposizioni normative regolatrici della materia-l'esercizio dei diritti sindacali è attribuito alle sole organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa per la sottoscrizione dei contratti collettivi e che abbiano costituito apposite RSA ai sensi dell'art.19 dello Statuto dei lavoratori. Né, peraltro, appare condivisibile l'asserzione del Sindacato ricorrente per il quale, pur non essendo firmatario di alcun CCNL, possiede comunque i requisiti per poter partecipare alle trattative per il prossimo rinnovo, avendo superato la percentuale minima di adesioni di cui all'art.43 del d.lgs.165/2001: **ed invero, per opinione unanime, le RSA abilitate all'esercizio dei diritti sindacali sono solo quelle aderenti alle associazioni che abbiano effettivamente sottoscritto il CCNL in vigore, non già quelle legittimate in ipotesi a sottoscrivere il prossimo, dovendosi tale legittimazione verificare al momento dell'effettiva partecipazione al tavolo delle trattative.**

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve esser respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio al combinato disposto degli artt.91 e 92 c.p.c. (come novellati dalla legge n.69/09).

P.Q.M.


letto l'art.28 L.300/70;

1)Rigetta il ricorso;

2)Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 380,00 per onorario d'avvocato, oltre IVA e CAP come per legge.

Salerno, 18.3.2011

Si comunico ai procuratori costituiti.



M Giudice del Lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati